

# REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE



---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Codice CIFRA: GAB/DEL/2014/\_\_\_\_\_

**OGGETTO: RAPPORTO CONOSCITIVO DELLA GIUNTA REGIONALE AL CONSIGLIO REGIONALE PER LA SESSIONE COMUNITARIA - AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2011 - ANNO 2014. ADOZIONE E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Gruppo di lavoro, confermata dal Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione e dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- le istituzioni comunitarie europee, a partire dal Trattato di Roma del 1957, hanno avuto una lenta evoluzione, riconoscendo alle Regioni un ruolo sempre più rilevante;
- con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) ha avuto nuovo impulso la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome sia nella fase "ascendente" della formazione del diritto europeo, sia alla fase "discendente", della sua attuazione e/o esecuzione, anche per il rafforzamento del ruolo del Comitato delle Regioni;
- alla evoluzione dell'ordinamento dell'Unione europea nei rapporti con le Regioni si è affiancato anche il mutato quadro legislativo italiano che favorisce il coinvolgimento degli enti territoriali in tutte le fasi di elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, fino alla riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, che riconosce alle Regioni e alle Province autonome il diritto e nel contempo il dovere di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione europea;
- con legge 5 giugno 2003, n. 131 *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3"* sono stati delineati i confini di competenza legislativa statale e regionale ed è stata ridefinita la sussidiarietà verticale fra Stato, Regioni, Province e Comuni nonché, per quanto riguarda la partecipazione al processo normativo comunitario, sono state disciplinate le modalità per la partecipazione diretta delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari (fase ascendente);
- con legge 24 dicembre 2012, n. 234 *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"* è stata disciplinata la partecipazione italiana al processo normativo dell'Unione europea, nonché le procedure per l'adempimento degli obblighi comunitari, prevedendo in particolare che:
  - per la "fase discendente" (art. 29, comma 3) del processo normativo comunitario, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e ne trasmettono le risultanze, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere;
  - per la "fase ascendente" (articolo 24, comma 3), le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dei progetti di atti dell'Unione europea, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
- lo Statuto della Regione Puglia (art. 9 commi 1 e 2) prevede che *"la Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture (c.1)"* e che *"la Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari ..."* (c. 2);

- con L.R. 28 settembre 2011, n. 24 *“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto europeo”* la Regione Puglia ha disciplinato la partecipazione dell’Ente in fase ascendente e in fase discendente del diritto europeo, disponendo in particolare (art. 6 della) che *“entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione UE, dedicando a essa una o più sedute, al fine di approvare la legge UE annuale regionale. Nella sessione UE, su iniziativa della Giunta regionale o a seguito di richiesta del Consiglio regionale alla Giunta, possono essere esaminate e discusse altre problematiche attinenti alle politiche UE regionali”*;
- per ottimizzare la propria partecipazione al processo di formazione ed attuazione del diritto comunitario, la Regione Puglia ha avviato il Progetto *“Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia”*, gestito dal Formez, costituendo un gruppo composto da referenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale che coinvolge tutte le Direzioni di area, come da Determinazione dirigenziale n. 021/DIR/2013/00010 del 13/05/2013 del Capo di Gabinetto;
- il gruppo così individuato sta sperimentando, per la prima volta, il modello di attuazione delle disposizioni ex Legge n. 234 del 2012 ed ex Legge Regionale n. 24 del 2011 svolgendo, nell’anno in corso, l’istruttoria tecnica relativa alla partecipazione della Regione Puglia alla fase ascendente del diritto e delle politiche europee, volta all’analisi del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2014 (Comunicazione COM (2013) 739 del 22.10.2013) evidenziando le iniziative da ritenersi prioritarie per la Regione Puglia in considerazione della loro strategicità rispetto alle politiche regionali e, di conseguenza, all’interesse per la Regione di intervenire nel processo decisionale europeo, così come da indicazioni della nota de Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione AOO 008 0000661 del 22/12/2013;
- le indicazioni così pervenute sono riprese nel Rapporto conoscitivo allegato alla presente deliberazione e redatto a cura del Servizio Relazioni Istituzionali e internal audit, che si avvale per tale compito dell’Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell’Unione europea con sede a Bruxelles: trattasi di documento fondamentale nel processo di partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto e delle politiche europee. Lo stesso, una volta adottato dalla Giunta Regionale, sarà trasmesso al Consiglio regionale quale base di discussione per la Sessione europea ex art. 6, L.R. 24 del 28 Settembre 2011;

**Ritenuto, pertanto, necessario:**

- approvare, in esito all’analisi del programma legislativo della Commissione Europea, il Rapporto conoscitivo della Giunta regionale al Consiglio regionale (allegato A della presente deliberazione), per la Sessione europea, di cui all’ articolo 6 della Legge Regionale n. 24 del 28 settembre 2011;
- trasmettere al Consiglio regionale il Rapporto conoscitivo, ai fini dello svolgimento della Sessione europea per l’anno 2014.

**COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28  
e successive modificazioni ed integrazioni.**

La presente deliberazione, di natura programmatica, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta formulata dal Presidente;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA


per le ragioni espresse in premessa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare, in esito all'analisi del programma legislativo della Commissione Europea, il Rapporto conoscitivo della Giunta regionale (allegato A della presente deliberazione) per la Sessione europea da tenersi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 28 settembre 2011;
- di trasmettere al Consiglio regionale il Rapporto conoscitivo, ai fini dello svolgimento della Sessione europea per l'anno 2014.


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
----------------------------	---

*I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.*

Direttore dell'Area Organizzazione  
e riforma dell'Amministrazione  
Avv. Domenica Gattulli

  
\_\_\_\_\_

Il Capo di Gabinetto:  
Avv. Davide Pellegrino

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente Giunta Regionale  
On. Nicola Vendola

  
\_\_\_\_\_

Allegato A

**RAPPORTO CONOSCITIVO DELLA GIUNTA REGIONALE AL  
CONSIGLIO REGIONALE PER LA SESSIONE COMUNITARIA, AI  
SENSI DELL'ART. 6, L.R. 24 DEL 28 SETTEMBRE 2011**

**ANNO 2014**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'gu'.

<b>PARTE GENERALE:</b>	<b>pag.</b>
<b>I) LA STRATEGIA “EUROPA 2020”</b>	<b>3</b>
I.1 Le priorità e gli obiettivi della strategia “Europa 2020”	3
I.2 Il ruolo delle Istituzioni comunitarie e dei Paesi membri nella strategia “Europa 2020”	4
I.3 Il ruolo degli Stati e delle regioni	5
<b>II) IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 2014</b>	<b>5</b>
<b>III) LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL DIRITTO COMUNITARIO</b>	<b>6</b>
III.1 La legge 24 dicembre 2012, n. 234	6
III.2 La partecipazione della regione Puglia alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario: la l.r. 28 settembre 2011, n. 24	9
<b>PARTE SPECIALE:</b>	
<b>LE INIZIATIVE PRIORITARIE PER LA REGIONE PUGLIA</b>	<b>11</b>
<b>Le possibili modalità di implementazione delle priorità individuate</b>	<b>12</b>
<b>SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONSIDERATE PRIORITARIE DALLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>18</b>

## **PARTE GENERALE**

### I) LA STRATEGIA "EUROPA 2020"

#### **I.1 Le priorità e gli obiettivi della strategia "Europa 2020"**

Dopo i risultati non soddisfacenti di Lisbona 2000, l'Unione europea tenta di rilanciare la sua azione attraverso la **strategia Europa 2020**.

La Comunicazione della Commissione europea "**Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**" (COM(2010) 2020) ha come obiettivo principale il rilancio del sistema economico del vecchio continente e si articola in tre sezioni, strettamente connesse tra loro:

- *crescita intelligente*, per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- *crescita sostenibile*, per la promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- *crescita inclusiva*, per un'economia con un alto tasso di occupazione, in grado di favorire la coesione sociale e territoriale.

La Strategia Europa 2020 individua, al suo interno, sette Iniziative faro, cioè aree prioritarie cui deve essere orientata l'azione dell'Unione, degli Stati membri, di Enti locali e regionali, dei privati e dei cittadini.

Nella sezione crescita intelligente, le Iniziative Faro sono:

- "l'Unione dell'innovazione": ri-orientare la politica in materia di ricerca e di innovazione, al fine di migliorarne le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti, COM(2010)546final;
- "Youth on the move": migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, COM(2010)477final;
- "Un'agenda europea del digitale": accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese, COM(2010)245final.

In relazione alla crescita sostenibile sono invece previsti due iniziative faro:

- "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per favorire la transizione verso un'economia che incrementi l'uso delle fonti di energia rinnovabile COM(2011)21final;
- "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" finalizzata alla crescita

imprenditoriale, specialmente delle PMI COM(2010)614final.

Per quanto riguarda la crescita inclusiva, infine:

- “Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro”, finalizzata alla modernizzazione dei mercati del lavoro e all'aumento dei livelli occupazionali, COM(2010)682final;
- “Piattaforma europea contro la povertà” intesa a garantire la coesione sociale e territoriale favorendo un'equa distribuzione dei benefici della crescita COM(2010)758final.

Per ognuna delle iniziative faro su riportate, la Commissione europea ha poi emanato delle Roadmap o altre Comunicazioni, al fine di rendere in concreto operative le previsioni in esse contenute.

## **I.2 Il ruolo delle Istituzioni comunitarie e dei Paesi membri nella strategia “Europa 2020”**

Per il conseguimento degli obiettivi, il Consiglio europeo ha il compito di indirizzare il processo strategico mediante:

- valutazioni annuali dei progressi realizzati a livello europeo e nazionale, nel vertice di primavera, prendendo in esame la situazione macroeconomica generale e i passi avanti compiuti rispetto ai cinque obiettivi quantitativi della Strategia e alle iniziative prioritarie;
- orientamenti politici per l'UE secondo le indicazioni della Commissione sulla crescita;
- discussione degli sviluppi economici e delle priorità della strategia;
- approvazione delle raccomandazioni rivolte ai singoli Paesi, sulla base di una proposta della Commissione.

Al Consiglio UE spetta soprattutto la verifica e l'analisi dei programmi nazionali di riforma presentati dagli Stati. Inoltre al suo interno i ministri nazionali, responsabili dei rispettivi ambiti politici (competitività, occupazione, istruzione, ecc.), discutono dell'attuazione dei programmi nazionali di riforma nei settori di competenza e, quindi, dei progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi della strategia nell'ambito delle iniziative prioritarie.

Compito della Commissione è, invece, quello di monitorare periodicamente la situazione sulla base di una serie di indicatori, elaborati da Eurostat in



collaborazione con altri servizi della Commissione, che evidenzino i progressi globalmente compiuti per raggiungere gli obiettivi quantitativi per il 2020.

Il Parlamento europeo svolge un ruolo importante per la Strategia, non soltanto come co-legislatore, specie per le proposte legislative che rientrano nell'ambito delle iniziative prioritarie, ma anche come canale per mobilitare i cittadini e i parlamenti nazionali. Ogni anno, prima del Consiglio europeo di primavera, il Parlamento è tenuto presentare una risoluzione che valuta l'andamento della strategia Europa 2020 e che serve da base per le discussioni.

### **I.3 Il ruolo degli Stati e delle regioni**

Gli Stati nazionali sono obbligati a dare il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia.

Ogni anno, ad aprile, i Paesi membri sono tenuti a presentare due relazioni per illustrare ciò che stanno facendo per avvicinarsi agli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020:

- a) I programmi di stabilità e convergenza vanno presentati prima dell'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo e devono contenere indicazioni utili sulle finanze pubbliche e la politica di bilancio.
- b) I programmi nazionali di riforma vanno presentati insieme ai programmi di stabilità e convergenza; contengono gli elementi necessari per una verifica dei progressi realizzati nella direzione degli obiettivi nazionali di crescita intelligente, sostenibile e solidale della strategia.

Nonostante i notevoli vincoli di bilancio, i governi hanno la responsabilità di garantire un costante investimento nella crescita, ad esempio sostenendo l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica.

Le due relazioni vanno pienamente ricomprese nella procedura di bilancio nazionale e nel c.d. "Semestre europeo" che ha la funzione di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali.

**Le autorità regionali e locali** hanno, infine, il compito di fare da ponte tra le proprie comunità e gli obiettivi strategici 2020 dell'UE, rafforzando la partecipazione e il sentimento di appartenenza all' Europa dei cittadini.

In molti paesi dell'UE, tra cui l'Italia, le amministrazioni regionali e locali sono direttamente responsabili di numerosi ambiti politici collegati alla strategia Europa 2020.

## **II) IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 2014**

La Commissione europea ha presentato il suo programma di lavoro per il 2014 emanando la Comunicazione n. 739 final del 22 ottobre 2013.

L'adozione del programma di lavoro della Commissione fa seguito a un confronto intenso e strutturato con il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sulle priorità dell'Unione.

Priorità principale, anche per il 2014, rimane la promozione della crescita e dell'occupazione.

Negli ultimi 5 anni lo sforzo congiunto delle istituzioni dell'Unione e degli Stati Membri volto ad affrontare i principali problemi dell'Europa ha dato risultati ragguardevoli, ma i problemi da affrontare sono ancora molti. La disoccupazione, soprattutto giovanile, raggiunge livelli economicamente insostenibili e socialmente inaccettabili. Le piccole imprese non riescono ad ottenere i finanziamenti necessari per crescere e il mercato unico è molto al di sotto delle aspettative.

Le sfide dell'Unione non sono solo economiche. L'Unione è chiamata a promuovere i propri valori e a tutelare i diritti dei cittadini nel segno dei principi di solidarietà e responsabilità.

Il Programma di lavoro 2014 della Commissione mira a realizzare risultati tangibili per i cittadini europei. In termini pratici lavorerà spalla a spalla con il PE e il Consiglio per accelerare l'adozione delle proposte in corso, assicurare l'avvio e l'operatività tempestiva dei nuovi programmi di finanziamento e intensificare la cooperazione con e tra gli Stati Membri per attuare la Strategia Europa 2020 nel quadro del semestre europeo.

Le prossime elezioni del PE saranno un'importante occasione per un ampio dibattito sulla costruzione di un'Europa più coesa, più forte, più aperta.

## **III) LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL DIRITTO COMUNITARIO**

### **III.1 La legge 24 dicembre 2012, n. 234**

La legge 234/2012 sostituisce integralmente la legge 11 del 2005 (cd "Buttiglione"), introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il testo presenta le seguenti significative novità:

#### ***a) Più spazio al Parlamento (artt. 3-16)***

Il Parlamento italiano viene maggiormente coinvolto o sia nel processo di elaborazione delle norme europee (fase ascendente) che in quello di recepimento delle stesse (fase discendente). Ciò avviene in conformità al Trattato di Lisbona che ha introdotto il controllo da parte dei Parlamenti nazionali e in analogia a quanto si verifica in altri Stati membri.

In base alla nuova normativa, il Governo è tenuto a informare le Camere sulle posizioni che intende assumere in sede Ue prima delle riunioni del Consiglio europeo e non più solo a seguito.

Inoltre deve aggiornare tempestivamente il Parlamento sui nuovi progetti legislativi europei e sull'avvio eventuale di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione, mentre ciascuna Camera può chiedere al Governo di apporre, in sede di Consiglio UE, la riserva di valutazione parlamentare su un atto in corso di esame. Riserva che prende il nome di "meccanismo del freno d'emergenza" (art. 12), nel caso in cui entrambe le Camere chiedano a chi rappresenta l'Italia in Consiglio di opporsi ad una decisione "per specifici e vitali motivi di politica nazionale".

#### ***b) Poteri delle Regioni (art. 22-26)***

La legge n. 234 detta una nuova disciplina dei poteri delle Regioni in fase ascendente. **Per definire la posizione italiana nella fase di formazione della regolamentazione europea**, il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro per gli affari europei), è tenuto a trasmettere alle Regioni e alla Conferenza delle Regioni i progetti di atti dell'Unione europea, contestualmente alla loro ricezione assicurando, altresì, un'informazione qualificata e tempestiva in merito agli sviluppi del processo decisionale dell'Unione europea sui progetti legislativi UE che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

A loro volta, le Regioni e le Province autonome, in dette materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti legislativi dell'Unione europea, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Rispetto alla precedente normativa, sono previste due significative innovazioni:

- le osservazioni sono inoltrate dalle Regioni direttamente al Governo, non essendo più previsto che esse vengano veicolate "per il tramite della Conferenza Stato – Regioni e Province autonome".
- il termine per presentare le osservazioni passa da venti a trenta giorni; l'allungamento del termine dovrebbe permettere alle regioni, che in passato hanno lamentato il poco tempo disponibile per avviare e concludere le procedure intese alla presentazione delle osservazioni, uno spazio maggiore di partecipazione.

Nel caso in cui le osservazioni delle regioni e delle province autonome non pervengano al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

### ***Il ruolo della Conferenza Stato regioni***

Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, convoca la Conferenza Stato - Regioni ai fini del raggiungimento dell'intesa entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di essa. Qualora, però, lo richieda la Conferenza, il Governo può apporre una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

### ***La sessione europea della Conferenza Stato-Regioni e province autonome***

La sessione europea della Conferenza Stato-Regioni e province autonome costituisce la sede principale in cui Regioni e province autonome potranno discutere con il governo gli indirizzi generali sulla formazione delle norme europee e i criteri e strumenti di attuazione delle stesse.

La nuova legge prevede che la Conferenza deve tenersi almeno ogni quattro mesi (anziché sei), pur se tale frequenza sembra ancora insufficiente. Invece la Conferenza Stato-città ed autonomie locali va convocata almeno due volte all'anno per trattare gli aspetti delle politiche europee di interesse per gli enti locali.

Un'ultima innovazione dal punto di vista istituzionale consiste nel fatto che la nuova legge *sposta il baricentro* della competenza in merito alla partecipazione italiana all'Ue *dal Ministero degli Affari esteri a quello per gli Affari europei* (art. 18). Quest'ultimo, infatti, non solo è la figura di riferimento, assieme al dipartimento delle politiche europee, per tutto ciò che riguarda la fase discendente (come era in precedenza), ma diventa anche il fulcro della fase ascendente. Spettano infatti al ministro per gli affari europei (o alla presidenza del Consiglio con facoltà di delegarli a tale ministro) il raccordo con il Parlamento, le Regioni e gli enti locali e il coordinamento degli obblighi di informazione.

## **1) Legge di delegazione europea e legge europea (artt. 29-41)**

Rilevante è la nuova disciplina del recepimento della legislazione europea nel nostro Stato, con particolare riferimento alle direttive.

Al Capo VI del nuovo provvedimento (artt. 29 e ss.), infatti, è previsto uno sdoppiamento dell'attuale legge comunitaria con l'introduzione di due distinte leggi:

*a)* la legge di delegazione europea, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, concernente solo deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare;

*b)* la legge europea, eventuale (pertanto, non è indicato un termine specifico di presentazione) e da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto alla legge di delegazione europea, che riguarda disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'Unione e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo. La *ratio* è quella di consentire al Governo la predisposizione in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione europea.

In questo modo, si vuole porre rimedio innanzitutto al problema determinato dai lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale.

In sostanza, la "legge di delegazione europea" conterrà esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la "legge europea" darà attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.

Viene anche prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell'adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l'attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.

### **III.2 La partecipazione della Regione Puglia alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario: la legge regionale 28 settembre 2011, n. 24**

Nel 2014, per la prima volta, la Regione Puglia interviene in fase ascendente sul diritto della UE, nel rispetto della disciplina dettata dalla l. 234/2012 e dando attuazione al disposto della legge regionale 28 settembre 2011, n. 24 .

Di seguito, si descrivono in sintesi i tre principali procedimenti di fase ascendente.

### **Sessione europea del Consiglio Regionale e attività propedeutiche (art. 6, l.r. 24/2011)**

La Sessione europea è la fase preliminare e preparatoria per la partecipazione della Regione alla fase ascendente e per la predisposizione di un eventuale disegno di legge UE regionale *ex art. 3 L.R. 124/2011* (fase discendente).

La Giunta regionale prepara il Rapporto conoscitivo per la Sessione europea del Consiglio regionale. Il Rapporto è predisposto con la collaborazione di tutte le direzioni di Area ed è relativo allo *stato di conformità*, per ciascun settore di competenza, dell'ordinamento regionale a quello europeo (art. 3, c. 3, l.r.24/2011), ed alla definizione delle *iniziative ritenute prioritarie* dalla Regione tra quelle contenute nel programma legislativo della Commissione europea (art. 6, c. 2, l.r.24/2011).

Il Consiglio regionale delibera in merito al Rapporto conoscitivo nel corso della Sessione Europea.

### **Partecipazione alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea (art. 24, c. 3 della l. 234/2012)**

Art. 24, c. 3, l. 234/2012: "Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome".

Questa disposizione nazionale trova poi riscontro nell'art. 2 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 24.

### **Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà (art. 25, l. 234/2012)**

Art. 25, l. 234/2012: "Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome".

## **PARTE SPECIALE:**

### **LE INIZIATIVE PRIORITARIE PER LA REGIONE PUGLIA**

L'istruttoria tecnica, volta all'analisi del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2014 (Comunicazione COM (2013) 739 del 22.10.2013), è stata svolta dal Gruppo di lavoro prima citato, in collaborazione con i referenti delle diverse Aree di coordinamento regionali.

In esito a questo esercizio, avviato con nota a firma del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione (prot. AOO\_008\_0000661 del 18/12/2013), tutte le aree regionali interessate hanno evidenziato le iniziative da ritenersi prioritarie per la Regione Puglia, in considerazione della loro strategicità rispetto alle politiche regionali e, di conseguenza, all'interesse per la Regione di intervenire nel processo decisionale europeo.

Di seguito le indicazioni pervenute dai Direttori d'area con riferimento all'analisi specifica del programma legislativo e di lavoro della Commissione

AREA	INIZIATIVA PRIORITARIA	Iniziativa n.	Prot.ingresso	Data ingresso
POLITICHE SVILUPPO RURALE	Quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche	3	A00 008 - 0000062	7/2/2014
	Riesame del quadro politico e normativo dell'UE per la produzione biologica	1	A00 008 0000062	7/2/2014
	Regolamento delle autorizzazioni di pesca	13	A00 008 0000062 + integrazione A00 106 0004860	7/2/2014 + 6/3/2014
POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE	Quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche	3	A00 008 0000061	7/2/2014
	Quadro ai fini dell'estrazione sicura di idrocarburi non convenzionali		A00 008 0000061	7/2/2014
	La ricerca e l'innovazione come nuove fonti di crescita	27	A00 008 0000061	7/2/2014
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'	Revisione della legislazione sull'igiene alimentare	2	A00 008 0000046	27/1/2014
POLITICHE PER LA MOBILITA' e LA QUALITA' URBANA	Quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche	3	A00 008 0000039	24/1/2014
FINANZA E CONTROLLI	Nessun interesse		A00 008 0000037	24/1/2014
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI	FOLLOW UP verso il quadro di sviluppo post-2015	8	A00 008 0000012	8/1/2014
POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,	Quadro 2030 per le politiche		A00 008 0000117	7/3/2014



LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE	climatiche ed energetiche	3		
-------------------------------------	---------------------------	---	--	--

Per ciascuna delle iniziative legislative indicate come prioritarie dalle Aree di coordinamento regionali si riportano **in calce al presente documento**, le schede di dettaglio.

Accanto a tali priorità, individuate in maniera specifica rispetto al richiamato programma di lavoro 2014 della Commissione, emergono ulteriori e fondamentali priorità, che trovano spazio in altri documenti di programmazione europea, e che la Regione intende perseguire in maniera trasversale attesa la loro determinante rilevanza per l'effettività di qualunque politica di sviluppo del territorio regionale:

1) con riferimento ai **vincoli di stabilità** (c.c. Patto di stabilità e crescita), la Regione Puglia si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie per una razionalizzazione dei vincoli posti a livello di UE e nazionale, che porti ad una effettiva crescita del territorio. In tal senso appaiono prioritarie politiche di "nettizzazione" dal Patto degli investimenti cofinanziati con Fondi UE e l'utilizzo di strumenti consensuali tra le pubbliche Amministrazioni per il riparto degli spazi finanziari;

2) con riferimento alla disciplina dei **Servizi di interesse economico generale (SIEG)**, la Regione Puglia avverte la necessità di pervenire ad una definizione e delimitazione degli interventi finanziabili che siano rispondenti alle reali esigenze di sviluppo e crescita del territorio;

3) con riferimento alla **Strategia Europa 2020**, la Regione ritiene di fondamentale importanza perseguire i diversi obiettivi indicati dalle Iniziative faro di cui la Strategia stessa si compone e di cui si dà conto alla pagina 4 del presente Rapporto conoscitivo: a tal fine, seguirà con particolare interesse l'implementazione delle Roadmap e delle altre iniziative dell'U.E. finalizzate ad attuare le previsioni generali contenute nelle Iniziative faro;

4) con riferimento alla **Programmazione e gestione dei Fondi comunitari per il periodo 2014-2020**, la Regione seguirà da vicino il processo di definizione, a livello europeo, degli Atti delegati, attuativi dei regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei Fondi, nonché l'attuazione delle disposizioni in essi contenute. Il tutto al fine di garantire un efficiente utilizzo delle risorse europee, anche in cooperazione con altri territori d'Europa e stabilendo le opportune sinergie tra fondi europei a gestione diretta e fondi europei a gestione indiretta.

#### *Le possibili modalità di implementazione delle priorità individuate*

Una volta definite, in esito alla Sessione Europea del Consiglio regionale (art. 6, l.r. 24/2011), le iniziative della Commissione europea che la Regione Puglia ritiene prioritarie, prende avvio la complessa fase di implementazione delle scelte effettuate.

Giova ricordare che è decisiva la tempestività nella definizione delle priorità regionali in fase ascendente perché esse trovino attuazione.

Di seguito si riporta un elenco di modalità e consessi in cui la Regione, in tutte le sue articolazioni, sia di Giunta che di Consiglio, può attuare le decisioni proposte dalla Giunta e poi approvate dal Consiglio regionale e partecipare attivamente, così, alla fase ascendente del diritto e delle politiche dell'Unione Europea.

### **1. Legge 234/2012: artt. 8 e 9 e il ruolo dei Deputati e Senatori Pugliesi**

#### **Art. 8**

“ Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.

#### **Art. 9**

“ Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.”

Fatte salve le specifiche modalità e responsabilità rivenienti dagli artt.8 e 9 della legge 234/12, si ritiene di grande importanza il coinvolgimento e **il ruolo dei rappresentanti di Camera e Senato eletti in Puglia**. Con loro, tanto per le specifiche competenze delle Commissioni a cui partecipano quanto per la capacità di relazionarsi con il Sistema Paese, sarà utile e necessario informare ciclicamente sulle scelte politiche della Regione in tale settore. Azioni di lobbying a sostegno delle priorità regionali favoriranno i risultati attesi dalla realtà territoriale.

### **2. Il rapporto costante con il Parlamento Europeo**

Così come detto nel precedente punto 1 per le Camere italiane, risulta molto importante intrattenere un rapporto costante con il Parlamento europeo, in primis con gli europarlamentari pugliesi. Ciò potrà essere svolto attraverso le attività dell'Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles, e con altre iniziative finalizzate a rafforzare, rendere più stabili e istituzionalizzare le relazioni di lavoro con i tra i parlamentari europei pugliesi e il territorio regionale.

### **3. Comitato delle Regioni (legge 234/12 art. 27)**

Il Comitato delle regioni (CdR) interviene nel processo decisionale europeo, al fine di garantire che in esso si tenga conto della prospettiva locale e regionale.

A tal fine il Comitato emana Pareri sulle proposte della Commissione di interesse regionale e locale.

Il lavoro del Comitato è incentrato su tre principi fondamentali: **Sussidiarietà** ( Questo principio, sancito nei Trattati in concomitanza con l'istituzione del CdR, dispone che nell'Unione europea le decisioni siano prese al livello concretamente più vicino ai cittadini), **Prossimità** (Tutti i livelli amministrativi dovrebbero puntare ad essere "vicini ai cittadini") e **Partenariato** (Una sana governance europea implica la cooperazione di tutti i livelli di governo: europeo, nazionale, regionale e locale).

L'art. 27 della l. 234/2012 recita: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini della proposta, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM".

La partecipazione e il lavoro del Rappresentante regionale nelle Commissioni specifiche e nelle Sessioni Plenarie del Comitato delle Regioni, sostiene ed amplifica le scelte regionali oltre a sviluppare sia le necessarie relazioni che le indispensabili conoscenze delle procedure utilizzate nelle amministrazioni europee, entrambi elementi la cui conoscenza è indispensabile per conseguire in ambito europeo i risultati attesi nei processi di fase ascendente e discendente.

La Regione Puglia è ad oggi rappresentata in seno al Comitato delle Regioni dal Presidente Nicola Vendola, membro delle Commissioni CIVEX (governance e relazioni esterne) ed ENVE (Ambiente). Il Presidente Vendola è altresì membro dell'Arlem, l'Assemblea euro-mediterranea degli enti locali e regionali.

#### **4. Uffici regionali di rappresentanza a Bruxelles**

Legge 52/1996 art. 58: "Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza". Gli Uffici regionali a Bruxelles rappresentano una sede importante per l'attuazione delle priorità di fase ascendente e, più in generale, luogo di costante dialogo della Regione con le Istituzioni europee, attori del processo decisionale su cui si intende influire.

#### **5. Conferenza Stato\Regioni (legge 234/12 art. 22)**

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

- a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;
- b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
- c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni."

#### **6. CINSEDO ( e Commissione ACI - Affari Comunitari Internazionali) - (legge 234/12 art. 24)**

Ruolo di snodo centrale negli obblighi rivenienti dalla legge 234 è la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Commissione ACI (Affari Comunitari Internazionali). Infatti, dal Dipartimento delle politiche europee, attraverso di esse, avviene tutto il passaggio formale in entrata e uscita di ogni atto di interesse regionale e con l'informazione qualificata e tempestiva a cadenza bi settimanale sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale.

#### **7. La figura dell'esperto nazionale Distaccato END (legge 234/12 art. 21)**

"Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati.

I Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione."

Per le Amministrazioni tutte ( statali e regionali) è di fondamentale importanza disporre di esperti nazionali distaccati in Commissione o nelle altre Istituzioni europee, i quali rappresentano un indubbio valore aggiunto da poter utilizzare all'occorrenza per influire sulla fase ascendente o discendente del diritto europeo.

#### **8. Esperti regionali presso la Rappresentanza permanente ( legge 52/1996 art. 58)**

“Quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea”.Un quinto funzionario è distaccato con compiti precipui relativi alle politiche europee sull'agricoltura.

Il dialogo con la Rappresentanza permanente è di vitale importanza al fine di acquisire le informazioni sul lancio delle proposte legislative della Commissione europea, sullo status del relativo processo decisionale o ancora, per la fase discendente, per monitorare la conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo.

#### **9. Esperto regionale presso Dipartimento Politiche Comunitarie (legge 234/12 art. 2 comma 8)**

“ Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei”.

Valgono le considerazioni di cui al punto precedente.ù

#### **10. Comitati di valutazione atti UE: (legge 234/12 art. 19 comma 5)**

“Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM.”.

#### **11. Nucleo di Valutazione atti UE: (legge 234/12 art. 20 comma 2)**

“Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di

rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.”

## **12. Reti europee:**

La partecipazione a reti europee rafforza conoscenze e relazioni professionali. Intensifica gli scambi e promuove le collaborazioni e la cooperazione con le diverse realtà europee per il raggiungimento di obiettivi che hanno incidenza sui sistemi locali e regionali.

Di seguito si indicano le tre reti europee cui partecipa la Regione Puglia e che possono essere utili strumenti di implementazione delle priorità regionali in fase ascendente:

### **CALRE - Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee -**

La CALRE è la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee con poteri legislativi. L'adesione alla CALRE è limitata alle Regioni appartenenti all'Unione Europea. In tutto si tratta di 74 regioni facenti parte di 8 Paesi. Tali Regioni rappresentano insieme 200 milioni di abitanti. Per quanto siano diversi i loro poteri, si tratta in tutti questi casi di Parlamenti che hanno due caratteristiche comuni: fanno parte dell'Unione Europea e hanno poteri legislativi. Tali caratteristiche danno alla CALRE una forma di omogeneità cruciale nel determinare obiettivi comuni. Avendo poteri legislativi, tali Regioni hanno tra l'altro il compito di convertire le regole europee nella propria normativa.

### **REGLEG – Rete regioni a Potere legislativo -**

Regleg è la rete politica costituita dalle Regioni Europee con Poteri Legislativi, costituitasi nel 2001 e composta dai rappresentanti dei governi regionali; attualmente ne fanno parte 74 Regioni, appartenenti ad 8 Stati Membri: Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Finalità del network è l'impegno reciproco delle Regioni alla partecipazione attiva nella definizione delle politiche europee e nel rapporto diretto con le stesse Istituzioni; questo in conformità con i principi di prossimità e di sussidiarietà, esaltando il livello di partecipazione democratica e lo stesso ruolo delle Regioni all'interno del modello di governance multilivello, in quanto responsabili per larga parte del recepimento e dell'attuazione della legislazione europea nei loro territori. La Regleg opera in costante dialogo con gli altri Organismi europei, primo fra tutti il Comitato delle Regioni, e tanto ancor più a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, affinché venga esplicitamente riconosciuto il ruolo che le Regioni con poteri legislativi rivestono per gli aspetti rilevanti della nuova strategia Europa 2020: formulazione, attuazione e controllo.

## **Rete di controllo della sussidiarietà presso il Comitato delle Regioni**

Uno strumento fondamentale per accrescere la responsabilità democratica ed ampliare la partecipazione degli enti locali e regionali al processo legislativo europeo. La Rete di controllo della sussidiarietà si propone di agevolare lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea sui documenti e le proposte legislative della Commissione europea che hanno un'incidenza diretta sugli enti locali e regionali. Consente la partecipazione politica degli enti locali e regionali al controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Fa opera di sensibilizzazione riguardo all'applicazione pratica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tiene i relatori e i membri del CdR al corrente dei contributi provenienti da soggetti locali e regionali. Contribuisce a individuare le misure necessarie per legiferare meglio, oltre che a una maggiore conoscenza e accettazione delle politiche europee da parte dei cittadini. Scopo della Rete è fungere da punto di accesso per consentire agli enti locali e regionali di ottenere informazioni, far sentire la loro voce e far valere il loro punto di vista sulle politiche e le proposte legislative dell'UE.

## **SCHEDE DI DETTAGLIO**

**sulle priorità regionali individuate dai Direttori d'Area in relazione al programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 (Comunicazione COM (2013) 739 del 22.10.2013)**

### **Nuova iniziativa n°1**

#### **“Riesame del quadro politico e normativo dell'UE per la produzione biologica”**

**(Legislativa / Non legislativa)**

**DG responsabile: AGRI**

#### **1. Contesto: il processo di revisione della politica sull'agricoltura biologica**

L'articolo 41 del **Regolamento (CE) n° 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura biologica** dispone che “entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenti al Consiglio una relazione che esamini l'esperienza acquisita dall'applicazione del regolamento stesso e più specificatamente i seguenti aspetti:

- a) gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;
- b) il divieto di utilizzare gli OGM;
- c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli.”



Tale **relazione** è stata redatta sulla base dei risultati di un questionario inviato agli Stati membri e presentato alle parti interessate (attraverso il gruppo consultivo per l'agricoltura biologica) e adottata nel maggio 2012<sup>1</sup>.

Questo il percorso che la Commissione ed il Consiglio Europeo hanno intrapreso:

- La CE ha avviato un **esercizio di valutazione dell'impatto per la revisione del quadro politico e legislativo sull'agricoltura biologica**. Nell'ambito dell'esercizio di valutazione dell'impatto, la Commissione ha condotto delle **consultazioni con la società civile**, organizzando tre audizioni con 72 soggetti interessati che coprono l'intero settore biologico: esperti, ricercatori, consumatori, produttori, commercianti, trasformatori e commercianti. Successivamente sono state organizzate due riunioni del gruppo consultivo allargato dedicate al processo di revisione;
- Su relazione della Commissione, nel maggio 2013, il Consiglio ha adottato le **conclusioni (8906/13, LIMITE, AGRILEG 56)** che propongono una revisione ambiziosa e di lungo termine per il settore;
- La CE ha avviato una **consultazione pubblica con un questionario on-line** da gennaio ad aprile 2013;
- La CE ha lanciato una **valutazione esterna ex -post del regolamento ( CE ) n 834/2007** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura nel settembre 2012;
- Il 16 dicembre 2013 il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea ha adottato **formalmente i quattro regolamenti di base per la riforma della PAC, nonché le regole di transizione per il 2014;**
- La CE sta preparando una proposta di regolamento che modifichi il regolamento ( CE ) n 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativamente ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità di mangimi e di alimenti, la salute animale e le norme sul benessere degli animali. Questo esercizio avrà tra l'altro un impatto sui controlli effettuati nel settore della produzione biologica e dovrà essere preso in considerazione;
- La CE ha avviato l'iniziativa **Tavola rotonda sul consumo alimentare sostenibile e la produzione europei**, co- presieduta dalla Commissione europea e da partner della catena di approvvigionamento alimentare, che mira a far sì che la catena alimentare diventi un fattore decisivo per il consumo e la produzione sostenibili in Europa;
- La CE ha aggiornato il **Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica (COM ( 2004) 415final )** che, insieme al regolamento n 834/2007, ha fornito una base per lo sviluppo della politica negli ultimi anni;

---

<sup>1</sup> La relazione si concentra su alcune questioni fondamentali elencate nel regolamento (CE ) n 834/2007 : ambito di applicazione , divieto di organismi geneticamente modificati ( OGM) e funzionamento del mercato interno. Il rapporto identifica le aree che meritano riflessione, ovvero:

- i controlli da effettuarsi per garantire che i prodotti sono effettivamente organico;
- la presenza accidentale di OGM nella produzione biologica in relazione alle norme dell'UE e le aspettative degli stakeholder;
- le conseguenze derivanti dalla flessibilità nell'applicazione delle norme di attuazione;
- l'accumulo nel trattamento delle richieste di equivalenza agli standard biologici dell'UE dei paesi terzi e il fatto che sempre più paesi terzi hanno presentato domanda per equivalenza;
- la supervisione dei paesi riconosciuti e degli organismi di controllo riconosciuti .

- La CE, a seguito della **relazione speciale della Corte dei conti n° 9/2012 sul tema "L'audit del sistema di controllo per la produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici"** dovrà prevedere un follow up in particolare per quanto riguarda i controlli;
- **La CE insieme a PE e Consiglio sta lavorando all'allineamento del regolamento (CE) n 834/2007 con il Trattato di Lisbona;**
- sta ultimando la relazione di valutazione d'impatto e l'adozione delle relative proposte politiche e legislative previste **per marzo 2014.**

## **2. Obiettivi dell'iniziativa**

. Gli obiettivi del regolamento di base ( CE ) n 834/2007 relativo alla produzione biologica sono:

- garantire lo sviluppo sostenibile della produzione biologica;
- garantire un corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici e la concorrenza leale;
- fornire le condizioni per garantire la fiducia dei consumatori e tutelare gli interessi dei consumatori.

I principali obiettivi per la produzione biologica ai sensi del regolamento ( CE ) n 834/2007 sono :

- stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che comprenda:
- il rispetto dei sistemi e i cicli naturali
- un alto livello di diversità biologica
- un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali
- standard elevati di benessere degli animali;
- produzione di prodotti di alta qualità;
- produrre una elevata varietà di prodotti che rispondono alla domanda dei consumatori per i processi che non danneggiano l' ambiente, la salute umana, la salute degli animali o la salute delle piante e benessere degli animali.

## **3. Tempistiche**

- 24 Marzo 2014 – Prevista adozione delle proposte politiche e legislative. La revisione verificherà se gli attuali obiettivi di policy sono ancora rilevanti e adatti alla futura evoluzione della produzione biologica.
- Comitato delle Regioni adotterà il suo parere nel secondo semestre 2014

**Osservazioni inviate dall'Area di coordinamento: Politiche per lo sviluppo rurale**

<b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b>	La centralità nella Regione Puglia sul tema dell'agricoltura biologica è evidenziata nel PSR Puglia 2007-2013. Infatti, nei pagamenti agro ambientali dell'Asse 2, solo l'agricoltura biologica, tra i metodi di
---	--

	<p>produzione ecosostenibile, è stato oggetto di supporto pubblico. Inoltre, la Regione Puglia-Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Biologica ha realizzato un proprio Programma di azione regionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici che ha visto realizzare il Progetto Biologicopuglia. Quest'ultimo Progetto ha permesso di promuovere il bio divulgando i principi di rispetto ambientale e sana alimentazione al cittadino-consumatore e agli utenti e gestori delle mense scolastiche delle scuole primarie pugliesi.</p> <p>Nell'ambito dello stesso progetto è stato valorizzato l'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Biologica mediante l'inserimento di nuove sezioni sul sito istituzionale <a href="http://www.biologicopuglia.it">www.biologicopuglia.it</a> in cui sono fruibili informazioni, dati, elenchi degli operatori biologici pugliesi attraverso l'immissione delle notifiche di attività con il metodo di agricoltura biologica.</p> <p>La continuità dell'interesse del biologico nelle politiche regionali è manifesta anche con gli investimenti fatti per lo sviluppo del marchio "Prodotti di Qualità di Puglia" che valorizza, promuove e sostiene il marketing commerciale e la vendita di prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato partecipando al sistema di qualità alimentare prevista dai disciplinari legati al marchio. Nell'adesione al marchio le produzioni biologiche hanno una via preferenziale grazie agli alti contenuti qualitativi che rappresentano una garanzia per il consumatore finale.</p>
<p><b>Stato del settore in Puglia</b></p>	<p>La Puglia è una regione leader nel contesto nazionale del biologico. E' la seconda regione per superfici (SAU) coltivate con il metodo biologico e terza per numero di operatori. Negli ultimi anni, il biologico pugliese è in tendenziale crescita per superfici coltivate e operatori. Secondo dati 2013, la SAU biologica totale è pari a 180.901 ettari e gli operatori sono 6.624, di cui il 70% produttori e 22% produttori-preparatori. sono i seminativi (47%) e olivo (31%). Le colture pugliesi che riportano dati significativi nel campo</p>

	<p>biologico sono i seminativi con il 47% e l'olivo con il 31%.</p> <p>La zootecnia biologica ha ancora un ruolo marginale, ma è in crescita.</p>
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p>Il settore biologico pugliese mantiene alto il livello di aziende certificate, valide espressione dei temi ecosostenibili, contribuendo alla realizzazione dell' "economia verde" prevista dal Programma di lavoro 2014 della Commissione Europea. La presenza del portale istituzionale <a href="http://www.biologicopuglia.it">www.biologicopuglia.it</a>, inoltre, grazie al trasferimento diretto dei dati dal fascicolo aziendale, alla informatizzazione delle notifiche biologiche e all'attività di vigilanza operata dagli Organismi di controllo e certificazione garantisce un servizio all'utenza perfettamente in linea con gli obiettivi di modernizzazione del settore pubblico previsti dall'Unione Europea.</p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>I nuovi regolamenti della PAC 2014-2020 sui Pagamenti diretti, l'OCM e lo Sviluppo rurale, sicuramente avranno una ricaduta sulla Regione Puglia. I Pagamenti diretti interverranno sul riequilibrio, redistribuzione e convergenza dei pagamenti diretti a livello aziendale. L'OCM, più attenta alla qualità e alle eccellenze locali, influenzerà in modo rilevante i mercati dei prodotti tipici pugliesi come olio di oliva, cereali, vino e ortofrutta. Inoltre, lo Sviluppo rurale impatterà in modo rilevante sul futuro del settore agricolo e agro-alimentare pugliese essendo lo SR più attento al clima, all'ambiente, al paesaggio, al risparmio energetico, alle colture ecosostenibili, ai giovani, alle aree marginali, ma anche all'innovazione, alla competitività, alla commercializzazione, all'aggregazione, ai regimi di qualità, alla diversificazione e alla inclusione sociale.</p> <p>Nella nuova PAC 2014-2020, l'agricoltura biologica è una misura ad hoc (art. 29), mentre gli agricoltori che assumono altri impegni ecosostenibili, sempre favorevoli all'ambiente e al clima, possono aderire a un'altra misura detta "Impegni agro-climatico-ambientali" (art. 28).</p>

## Nuova iniziativa n°3

### “Quadro 2030 per il clima e le politiche energetiche”

Iniziativa legislativa / non legislativa

DG responsabili: **Clima & Ener**

#### 1. Contesto

Nel periodo 1990-2011 l'UE è riuscita a diminuire le emissioni di gas serra nonostante lo sviluppo della crescita economica. L'UE ha compiuto progressi significativi verso la creazione di mercati energetici interni dell'energia elettrica e del gas, ha promosso una significativa espansione delle nuove tecnologie energetiche rinnovabili e ha realizzato importanti guadagni di efficienza energetica. Inoltre l'UE sta compiendo progressi nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici ma l'accessibilità dell'energia e la competitività dei prezzi dell'energia dell'UE rimangono fonte di crescente preoccupazione.

Le politiche UE in materia di energia sostenibile fino al 2020 sono racchiuse nel **Pacchetto Clima ed Energia del 2009** ( direttive 2009/28/CE , 2009/29/CE , 2009/30/CE , 2009/31/CE e decisione 406/2009/CE ).

La Commissione ha adottato una più ampia strategia con **Energia 2020** alla fine del 2010 (COM ( 2010) 639 ) e, inoltre, la **Direttiva Efficienza energetica** ( Direttiva 2012/27/EU ) rappresenterà, una volta attuata, un contributo significativo verso il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica 2020.

Tuttavia il 2020 rappresenta solo una fase intermedia e l'obiettivo a lungo termine che guida l'UE è quello di limitare le variazioni di temperatura a 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali e, in linea con il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC), il Consiglio europeo si è posto tale l'obiettivo aderendo alla priorità condivisa dai Paesi industrializzati di ridurre le emissioni di gas serra dell' 80-95% rispetto al 1990 nel 2050.

Nel 2011 la Commissione ha presentato tre iniziative di lungo termine:

- **La tabella intersettoriale di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050** (COM (2011) 112);
- **La tabella di marcia per l'energia 2050** (COM (2011) 885), e
- **il Libro bianco Tabella di marcia sui trasporti 2050 verso uno spazio unico europeo dei trasporti - verso un sistema competitivo ed efficiente dei trasporti** (COM (2011) 144).
- adottato il **Libro verde** il 27 Mar 2013 (COM (2013) 169).

Il quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche dovrà fare riferimento non solo alle Tabelle di marcia summenzionate ma anche alla **Comunicazione sulle energie rinnovabili** ( giugno 2012) e alla **Comunicazione sul mercato interno dell'energia** (novembre 2012) e rispettare la comunicazione faro Europa 2020 della Commissione su una **Politica industriale integrata per l'era della globalizzazione**.

## **2. Gli obiettivi dell'iniziativa**

**Gli obiettivi politici generali** dell'iniziativa sono:

- contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dell' 80-95% delle emissioni nell'UE di gas serra nel 2050 rispetto al 1990, nel contesto delle riduzioni necessarie da parte dei Paesi industrializzati;
- favorire la competitività a lungo termine, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità.

**Gli obiettivi specifici** dell'iniziativa sono:

- fornire una prospettiva a lungo termine per gli investimenti fino al 2030 al fine di dare maggiore certezza agli Stati membri e agli investitori;
- realizzare un sistema energetico dell'UE più sostenibile, sicuro e competitivo post 2020;
- assicurarsi che l'UE nel post 2020 sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2050 delle emissioni e i *milestones* 2030 come indicato dalle tabelle di marcia 2050.

E' da considerare, altresì, che almeno il 20% dell'intero bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 sarà speso su progetti e politiche legate al clima. L'impegno del 20 % triplica la quota precedente e potrebbe produrre fino a € 180 miliardi di spesa sul clima in tutte le principali politiche dell'UE per il periodo di sette anni. Tale impegno economico rappresenta un importante passo avanti per trasformare l'Europa in un'economia a basso utilizzo di combustibili fossili ecologica e competitiva e aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi agli impatti del cambiamento climatico.

## **3. Tempistiche**

Un'ampia consultazione è stata organizzata: consultazioni via internet, riunioni delle parti interessate e conferenze, discussioni con gli Stati membri.

- Comunicazione della Commissione COM (2014) 015 presentata il 22 gennaio 2014
- 
- **Comitato delle Regioni**: si esprimerà, forse, con un parere sul Pacchetto per un Quadro 2030 per il clima e l'energia ( Libro bianco e valutazione d'impatto), parere da adottare in giugno/ottobre 2014

N. B. - Con riferimento al Comitato delle Regioni, la decisione se adottare un parere o meno su questo argomento dipenderà dalla necessità (o meno) che potrà emergere di dare un seguito ed un aggiornamento al parere emanato nel 2013 come contributo alla

COM(2013)169 final (Libro verde, iniziativa non legislativa). Il relatore del CdR era stato Sirpa Hertell.

**Osservazioni inviate dalle Aree di coordinamento:**

Politiche per lo sviluppo rurale

<b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b>	La Regione Puglia ha elaborato una posizione regionale nella fase di consultazione delle Regioni italiane per la stesura del c.d. DDL Catania volto a contenere il consumo del suolo agricolo ( al momento in stand by)
<b>Stato del settore in Puglia</b>	Gestione del territorio, in cambio di pagamenti mirati, garantiti attraverso il PSR , per il: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenimento della produzione nelle zone svantaggiate;</li> <li>• difesa della biodiversità;</li> <li>• mantenimento dei sistemi di produzione/degli investimenti poco redditizi ma che offrono un elevato valore naturale (es.pascoli);</li> <li>• gestione del suolo e dell'acqua;</li> <li>• uso di nuove energie rinnovabili.</li> </ul>
<b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b>	L'auspicio è il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica dell'UE entro il 2020.
<b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b>	Si prevede un'attenzione nella programmazione misure del PSR 2014/2020 per : la competitività dell'agricoltura delle aree marginali; l'organizzazione aziendale; l'ottimizzazione dei livelli input-output.

Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione

<b>Stato del settore in Puglia</b>	Come attestato dalla relazione di Terna Spa sullo stato della rete, la Puglia sta subendo almeno da 5 anni una enorme pressione territoriale e amministrativa per effetto delle iniziative private nel settore dei grandi impianti alimentati da FER (superiori ad 1 MW o aggregati di impianti leggermente inferiori ad 1 MW) eolici, fotovoltaici e di biomassa; il numero e la concentrazione di tali iniziative ha un'entità tale da rappresentare, per numero e potenza di connessione, la metà
------------------------------------	--

	<p>delle medesime iniziative presentate sull'intero territorio italiano.</p> <p>Pur avendo la Puglia il primato nazionale per potenza installata negli impianti già autorizzati ed in esercizio, sia nel settore eolico sia in quello fotovoltaico, quanto realizzato rappresenta circa il 5% di quanto è stato proposto e di quanto ancora risulta pendente in iter autorizzativo o nel correlato, ingente, contenzioso amministrativo.</p> <p>Tutto ciò ha determinato la saturazione virtuale della rete elettrica nell'intera regione e sta determinando numerose criticità di gestione della stessa rete laddove gli impianti esistenti sono concentrati, con la conseguente necessità di disconnetterli o di tenerli in funzionamento a potenza ridotta.</p>
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p>La coerenza sussiste laddove le iniziative UE consentano di limitare lo sviluppo di ulteriori grandi impianti alimentati da FER, dettando criteri di impatto cumulativo, non solo volti a contenere il consumo del suolo agricolo ma anche a tutelare il paesaggio più di quanto consentito dalle norme vigenti, per stabilire un limite massimo, a livello comunale, di area vasta o per lo meno provinciale, al di là del quale istanze di autorizzazione di tali impianti possono essere respinte.</p> <p>In sostanza occorre che la normativa UE: 1) contempli la possibilità di attenuare o cessare l'interesse pubblico a realizzare ulteriori impianti FER in aree, come la Puglia, già ampiamente utilizzate per lo sviluppo di tali impianti; 2) attesti, con valore di legge, la prevalenza dell'interesse pubblico a salvaguardare il territorio ogni qualvolta sia individuata un'esigenza di tutela anche minima, di altri valori ambientali, paesaggistici o territoriali.</p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>Se la normativa UE dovesse introdurre ulteriori forme di incentivazione indiscriminata degli impianti alimentati da FER, senza criteri di differenziazione che consentano di dare valore giuridico alla criticità oggettiva della situazione pugliese attuale, l'impatto sarebbe insostenibile. Ma anche se la normativa UE si dovesse</p>



	<p>limitare solo ad incentivare misure in materia di clima ed energia mirate all'efficientamento del patrimonio immobiliare, le attuali difficoltà amministrative di gestione del problema "grandi impianti FER" non consentirebbero alla regione di dare un contributo significativo all'attuazione delle direttive UE.</p> <p>Occorre una norma specifica che permetta all'amministrazione regionale ed alle altre Pubbliche amministrazioni pugliesi coinvolte nei procedimenti autorizzativi dei grandi impianti FER, di cambiare scenario e di dedicarsi all'ottimizzazione dei consumi e dell'efficienza energetica.</p>
--	--

Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

<p><b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b></p>	<p>La Regione Puglia ha elaborato una posizione regionale nella fase di consultazione delle Regioni italiane per la stesura del c.d. DDL Catania volto a contenere il consumo del suolo agricolo.</p>
<p><b>Stato del settore in Puglia</b></p>	<p>La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con D.G.R. n. 827 dell'8 giugno 2007, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni e ha l'obiettivo di costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale ambito, assumono iniziative nel territorio regionale.</p> <p>Dal 2006 ad oggi si è assistito in Puglia ad un forte sviluppo di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in conseguenza di processi di incentivazione economica attuati a livello regionale e nazionale. La diffusione degli impianti nel territorio ha portato alla luce anche i possibili impatti ambientali, territoriali e paesaggistici derivanti da un insediamento non adeguato, con particolare riferimento ai fenomeni cumulativi.</p> <p>Attualmente è ancora operativo il PEAR</p>

	<p>adottato nel 2007, sebbene con DGR n. 602 del 28 marzo 2012 è stato stabilito di procedere all'aggiornamento del PEAR (avviando nel contempo la procedura di VAS) e con Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 recante "<i>Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili</i>" sono stati fissati principi e indirizzi per la programmazione energetica regionale con specifico riferimento al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. L'aggiornamento del PEAR 2007, in fase di elaborazione, getterà nuove basi per la programmazione energetica regionale perseguendo finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.</p> <p>A tale scopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individua le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le modalità di monitoraggio e i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale;</li> <li>• prevede l'utilizzazione di impianti innovativi anche aprendo il settore energetico all'utilizzo dell'idrogeno come probabile futura frontiera energetica;</li> <li>• promuove la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica degli edifici.</li> </ul>
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p>Nelle politiche regionali degli ultimi anni, una specifica priorità è stata assegnata alla <i>crescita sostenibile</i>, ossia alla promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, agendo su competitività, lotta al cambiamento climatico, energia pulita ed efficiente</p> <p>In particolare, gli interventi di politica regionale promossi nell'ottica dello sviluppo sostenibile consentono una riduzione progressiva di emissioni di gas serra, come confermato dai dati che evidenziano nel corso del 2011 un</p>

	<p>sensibile miglioramento nelle riduzioni e negli assorbimenti emissivi di anidride carbonica rispetto all'anno precedente.</p> <p>Nei prossimi anni, ancor più la Puglia declinerà il concetto di crescita sostenibile, attuando i principi della economia verde con particolare riferimento alla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio ed in grado di adeguarsi ai cambiamenti climatici.</p> <p>Inoltre, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, la Regione Puglia ha sviluppato tra i temi prioritari il <i>Rafforzamento delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici</i>, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, protezione delle coste e utilizzo razionale delle risorse idriche (iniziative attivate in coerenza con i Pareri del Presidente Vendola in sede ARLEM e Comitato delle Regioni).</p> <p><i>(estratto dal Documento Strategico della Regione Puglia 2014-2020)</i></p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>La normativa UE potrà avere un impatto positivo sulla realtà regionale se si crea un coordinamento con le politiche nazionali e regionali finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affrontare la recessione economica e avviare una nuova fase di sviluppo, promuovendo l'ecoinnovazione (ad esempio l'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico per il futuro) e l'efficienza nell'uso delle risorse;</li> <li>• incentivare investimenti e impiego di risorse finanziarie, pubbliche e private in modo mirato, nella direzione dei cambiamenti verso produzioni e consumi sostenibili.</li> </ul>

L'Area Politiche per la Mobilità e la qualità urbana segnala la rilevanza strategica dell'iniziativa anche con riferimento alle politiche di contenimento del consumo di suolo agricolo da attuare nella pianificazione territoriale.

**Nuova iniziativa n° 4**  
**“Quadro ai fini dell'estrazione sicura  
di idrocarburi non convenzionali”**  
Iniziativa legislativa / non legislativa

**DG responsabile: ENER**

**1. Contesto:**

Negli ultimi anni si è osservato uno sviluppo molto rapido delle fonti convenzionali di gas e petrolio. Il termine “non convenzionale” si riferisce principalmente alle caratteristiche dei serbatoi geologici o formazioni di roccia contenenti idrocarburi, che differiscono dai serbatoi convenzionali. I principali tipi di combustibili fossili non convenzionali sono: il *tight gas*, il gas di scisto, il gas naturale in carbone, gli idrati di metano, il *tight oil*, l'olio di scisto (*shale oil*), le scisti bituminose e le sabbie bituminose. L'aumento della produzione di gas di scisto negli Stati Uniti, in particolare, ha determinato cambiamenti economici positivi sui loro sistemi produttivi e sui mercati internazionali dell'energia.

Nell'UE, nel corso degli ultimi tre anni, alcuni Stati membri hanno assegnato concessioni e/o autorizzazioni per la ricerca/prospezione o sono in procinto di farlo: Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito<sup>2</sup>.

Tuttavia, non tutti i titolari di autorizzazione hanno avviato concretamente attività di prospezione o ricerca.

Inoltre, le proposte di un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 definiscono l'ambito in cui si inseriranno le misure concrete necessarie per abbattere in modo risoluto e tempestivo le emissioni dei gas serra, assicurando al contempo un approvvigionamento energetico più sicuro e meno costoso. Un tale quadro potrà essere determinante per dare maggiore certezza agli investimenti e creare nuove opportunità di lavoro, anche al fine di affermare la leadership dell'Unione in vista di negoziati per l'accordo internazionale sul clima nel 2015

**2. Obiettivi / Novità**

L'obiettivo è permettere agli Stati membri che lo desiderano di diversificare le forniture di energia e migliorare la competitività, anche mediante la produzione di idrocarburi non convenzionali, in modo sicuro ed efficace. Il quadro offrirà chiarezza e prevedibilità agli operatori di mercato e ai cittadini, anche per quanto riguarda i progetti di esplorazione, terrà pienamente conto delle emissioni di gas a effetto serra e garantirà la gestione dei rischi collegati al clima e all'ambiente, compresi quelli per la salute, in linea con le aspettative dei cittadini.

La Commissione europea ha presentato:

- la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nell'UE COM(2014) 23 final del 22.01.2014
- la raccomandazione della Commissione del 22.1.2014 sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume C(2014) 267 final del 22.01.2014

Tali misure si inquadrano nel più generale obiettivo di “decarbonizzazione” del sistema energetico europeo, aumentando la concorrenza globale per le risorse e i prezzi dell'energia, garantendo al contempo che le economie e i cittadini europei possano disporre di un'energia sostenibile, accessibile e con modalità di approvvigionamento sicuro e affidabile.

Per la realizzazioni di tali politiche, la Commissione prende in considerazione quattro differenti opzioni strategiche:

**A** una raccomandazione destinata agli Stati membri su come affrontare i problemi ambientali legati alla ricerca e alla produzione del gas di scisto e orientamenti sull'interpretazione della normativa ambientale (in particolare in materia di acqua e rifiuti). Inoltre incoraggia gli impegni volontari da parte degli operatori del settore.

**B** la modifica di alcuni atti legislativi dell'UE vigenti in materia ambientale al fine di chiarire le norme applicabili per il settore (combinati con elementi dell'opzione A).

**C** una direttiva-quadro che fissi alcuni obiettivi generali, compresa la comunicazione delle sostanze chimiche utilizzate e la questione degli impatti cumulativi e, nel contempo, modifichi la legislazione ambientale esistente come nel caso dell'opzione B.

**D** una direttiva che stabilisce prescrizioni specifiche riguardanti tutte le problematiche individuate.

Al momento non c'è un'opzione privilegiata in quanto i vari impatti si bilanciano tra loro ed è prevista valutazione d'impatto allo scopo fornire gli elementi che consentano di adottare una decisione politica.

In particolare, l'intervento della Commissione europea è stato sollecitato nel 2012 dal Parlamento europeo con due distinte Risoluzioni.

- Risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (2011/2308(INI));
- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)).

Inoltre, nella seduta Plenaria del 7-9 ottobre 2013 il Comitato delle Regioni ha approvato un Parere di iniziativa sulla posizione degli enti locali e delle regioni in materia di idrocarburi non convenzionali, in cui si evidenzia che:

- in base al Trattato di Lisbona (2009, art. 194), ciascuno Stato membro ha il diritto "di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico;

- vengano riconosciute le competenze ed il ruolo degli ELR da tutte le parti in causa e, in particolare, dalla Commissione europea al momento di redigere le proposte;
- che siano rispettate le decisioni degli ELR stessi in materia di divieto, limitazione e controllo dello sviluppo e dell'attività concernenti l'estrazione degli idrocarburi non convenzionali.

e, nella riunione del 23 maggio 2013, il Consiglio europeo ha dichiarato la strategicità della politica energetica dell'UE, volta a fornire alle famiglie e alle imprese un'energia a prezzi accessibili e competitivi, in modo sicuro e sostenibile, definendo le priorità e le scadenze relative al completamento del mercato interno dell'energia, alle interconnessioni, agli investimenti, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Europa e all'efficienza energetica.

### 3. Tempistiche

Da determinare.

**Osservazioni pervenute dall'Area:** Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione

<b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b>	Sembra opportuno che la Regione Puglia faccia una riflessione su questa iniziativa, in particolare in relazione al tema delle trivellazioni in mare anche alla luce delle posizioni regionali sul tema
<b>Stato del settore in Puglia</b>	Non sono presenti al momento attività di prospezione, ricerca o di estrazione di idrocarburi non convenzionali sul territorio regionale. La Regione Puglia con DGR nn. 358/2013 e 359/2013 ha confermato il parere negativo del Comitato Via regionale espresso nell'ambito del procedimento ministeriale di VIA, in merito alle istanze di permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in mate convenzionalmente denominato "d73.F.R. - SH" e "d74 F.R. - SH"
<b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b>	Per una valutazione attendibile sulla coerenza dell'iniziativa della Commissione UE sarebbe opportuno valutare nello specifico gli indirizzi del processo legislativo europeo in materia. Per ciò che concerne le politiche energetiche, la Regione Puglia ha avviato, negli ultimi dieci anni, una politica volta alla diversificazione delle fonti energetiche primarie che ha fortemente cambiato il mix energetico che compone la produzione energetica interna. Tale

	<p>politica è indirizzata verso fonti rinnovabili e produzioni energetiche sostenibili. In merito alle priorità regionali, va poi registrato un indirizzo che attualmente mira a tutelare le risorse paesaggistiche, naturali e le attività turistiche specie nelle fasce costiere. A tal proposito, si rammenta che, nella Conferenza internazionale di Venezia del 9 novembre 2012, le Regioni adriatiche, tra cui la Regione Puglia, hanno condiviso una proposta di legge al Parlamento per la previsione di un divieto nazionale di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nel Mediterraneo europeo</p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>L'art. 29, c. 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del d.lgs. n. 443/99 stabilisce che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi , ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare, sono di competenza dello Stato d'intesa con la Regione interessata.</p> <p>La Regione Puglia, per le sole attività ricadenti sulla terraferma, rilascia quindi un atto di intesa ex artt. 3, c. 1, lett.b) e n. 5 dell'Accordo Stato Regioni del 24/4/2001. La Regione Puglia viene inoltre coinvolta nel procedimento ministeriale di VIA per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia sulla terraferma che in mare. In tal senso il Comitato VIA regionale esprime un parere che viene di prassi ratificato dalla Giunta regionale. A fronte di tale assetto i possibili impatti sulle attività della Regione Puglia dipendono dagli specifici indirizzi del processo legislativo europeo in materia.</p>

## **Nuova iniziativa n° 8**

### **"Follow up verso il quadro di sviluppo post 2015"**

Iniziativa non legislativa

**DG responsabile: Sviluppo e cooperazione & Europeaid & Ambiente**

#### **1. Contesto: definire gli obiettivi di sviluppo post 2015**

Poiché gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) scadranno nel 2015 e la Conferenza di Rio +20 ha avviato il processo di formulazione di obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), la Commissione europea ha riconosciuto che entrambe le sfide debbano essere affrontate insieme attraverso un approccio congiunto. E' stata, quindi, presentata la **Comunicazione "Una vita dignitosa per tutti: porre fine alla povertà e dare al mondo un futuro sostenibile" COM (2013) 92 final**<sup>2</sup>. La **Comunicazione** propone un quadro globale per affrontare entrambe le questioni, al fine di raggiungere una posizione comune dell'UE per alimentare il dibattito alle Nazioni Unite e nel mondo. Successivamente il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le **Conclusioni dell'Incontro sugli Affari generali del 25 luglio 2013 "L'Agenda generale post 2015"**<sup>3</sup>.

Poiché il termine si avvicina, è essenziale che l'intera comunità internazionale prepari il percorso post-2015: La Commissione europea ha cominciato a riflettere su questo tema attraverso due iniziative: una consultazione pubblica svoltasi nel 2012 e il Rapporto europeo sullo sviluppo (ERD) 2013:

#### **La Consultazione on line "Verso un quadro di sviluppo post - 2015"**

La consultazione pubblica si è svolta dal 15 giugno al 19 settembre 2012 ed ha consentito di raccogliere le opinioni di una vasta gamma di parti interessate su quale quadro dovrà gli sforzi internazionali di sviluppo dopo il 2015.

119 organizzazioni e individui appartenenti ad autorità pubbliche, società civile, settore privato e mondo accademico hanno contribuito alla consultazione. I risultati della consultazione sono riportati in un report disponibile on line<sup>4</sup>.

#### **Il Rapporto europeo sullo sviluppo 2012-2013**

Il Rapporto europeo sullo sviluppo (ERD) 2012-2013 "Sviluppo in un mondo che cambia: Elementi per una Agenda globale post - 2015"<sup>5</sup> è un rapporto indipendente, sostenuto dalla Commissione europea e sette Stati membri dell'UE (Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Svezia, Regno Unito) nel quadro dell'iniziativa "Mobilitare la ricerca europea per le Politiche di Sviluppo".

Il Rapporto prende in considerazione alcune delle principali sfide di sviluppo per i prossimi 15 anni e si interroga su come la comunità internazionale possa contribuire ad affrontarle tentando di rispondere alla domanda principale: quali

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22\\_communication\\_a\\_decent\\_life\\_for\\_all\\_post\\_2015\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf)

<sup>3</sup> <http://www.pbsbdialogue.org/newsandevents/2013/Council%20Conclusions%20adopted%20on%2025%20%20Jue%202013%20on%20Post-2015%20Agenda%20%283%29.pdf>

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/europeaid/what/millennium-development-goals/documents/12-12-06\\_report-final.pdf](http://ec.europa.eu/europeaid/what/millennium-development-goals/documents/12-12-06_report-final.pdf)

<sup>5</sup> [http://www.erd-report.eu/erd/report\\_2012/report.html](http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/report.html)



elementi del quadro post -2015 potrebbero sostenere gli sforzi dei paesi poveri per superare i limiti allo sviluppo e creare opportunità di sviluppo inclusivo e sostenibile?.

Il rapporto presenta una serie di raccomandazioni politiche per l'azione collettiva internazionale per l' agenda post-2015 e, in particolare, per l'Unione europea.

Il sito del forum, <http://eudevdays.eu/stakeholders/get-involved> rappresenta una piattaforma informale volta a promuovere dibattiti stimolanti e interattivi, lo scambio di buone pratiche e soluzioni lungimiranti a livello europeo e globale.

## **2. Obiettivi**

L'UE riconosce cinque punti nodali per il programma di sviluppo post-2015:

1. standard di vita di base e universali: anche se fossero raggiunti tutti gli OSM comunque si dovrà continuare a lavorare per sradicare la povertà e l'ulteriore sviluppo umano;
2. promozione di "motori" della crescita inclusiva e sostenibile: investire in infrastrutture o energia, per esempio, crea crescita e posti di lavoro dignitosi aumentando lo sviluppo umano;
3. gestione sostenibile delle risorse naturali: è fondamentale per fermare il degrado ambientale;
4. uguaglianza, equità e giustizia: non solo sono valori in sé, ma sono anche fondamentali per lo sviluppo sostenibile;
5. affrontare l'insicurezza e la fragilità istituzionale che ostacolano lo sviluppo sostenibile.

## **3. Tempistiche**

La tempistica di pubblicazione della Comunicazione della Commissione dipenderà dalle discussioni preparatorie interne.

**Osservazioni inviate dall'Area: Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti**

<b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b>	Esistenza di una posizione regionale. In particolare il tema della tutela e valorizzazione ambientale (incluse risorse idriche) e dello sviluppo sostenibile sono sviluppati nei documenti programmatici regionali in sinergia con i temi della cultura, dei beni culturali, del turismo e della creatività quali volani di sviluppo della Puglia.
<b>Stato del settore in Puglia</b>	<i>Estratto dal DSR (Documento Strategico della Regione Puglia 2014-2020)</i> La Regione Puglia ha già ispirato la propria azione (a partire dalla programmazione ed

attuazione del PO FESR 2007- 2013) a un orientamento strategico teso a costruire elementi di integrazione dei beni territoriali, culturali, ambientali, paesaggistici, sia tra loro (ad es. nei Sistemi ambientali e culturali regionali), sia in relazione alle misure di rigenerazione urbana e territoriale (programmi integrati di sviluppo urbano e territoriale) e a quelle di valorizzazione delle risorse immateriali e di promozione di "economia creativa, a vantaggio della qualità di vita delle comunità locali e dello sviluppo socio-economico dei territori.

Alcune di queste iniziative, di carattere sperimentale, richiedono azioni volte a consolidarne principi e pratiche. Tutto ciò in una logica di ulteriore interazione con politiche orientate all'emersione e sostegno di talenti e impresa creativa, con la cura e lo sviluppo delle filiere dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e delle arti visuali. La Puglia ha inoltre promosso il Distretto dell'Industria Creativa, veicolando lo sviluppo dei contenuti culturali nei processi di crescita "smart" dei settori a più alto tenore di innovazione (ICT, start-up imprese innovative politiche giovanili, laboratori urbani e "bollenti spiriti"), con il sostegno alla valorizzazione e innovazione anche tecnologica delle sale teatrali pubbliche, localizzazione di produzioni cinematografiche e video sul territorio regionale.

Le risorse della programmazione 2007/2013 sono state utilizzate per realizzare progetti legati all'arte contemporanea, nonché alla promozione e all'innovazione dell'industria culturale e creativa e delle filiere dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo (Distretto dell'Industria Creativa, Apulia Film Commission, Puglia Sounds, Teatri Abitati). Nell'ambito delle strategie europee di specializzazione intelligente, basata sulla valorizzazione delle capacità e delle peculiarità territoriali (espresse o potenziali) in tema di produzione culturale e partecipazione attiva dei cittadini, uno degli obiettivi principali deve essere la promozione di una nuova ondata di imprenditori culturali e creativi che esalti il "saper fare" dei territori.

A tal fine, gli ecomusei istituiti con legge regionale n. 15/2011 possono svolgere un ruolo

	<p>importante non solo per recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale ed immateriale, ma anche nella prospettiva di orientare lo sviluppo del territorio nella logica della responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati.</p> <p>Le strategie adottate nel periodo 2007/2013 per i settori culturali e creativi, basate su una mappatura completa e sulla mobilitazione delle risorse culturali e creative di un determinato territorio, hanno visto la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, sia pubbliche che private.</p>
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p><i>Estratto dal DSR (Documento Strategico della Regione Puglia 2014-2020)</i></p> <p>Nell'ambito delle azioni regionali di valorizzazione delle risorse culturali — materiali e immateriali — quale strumento di promozione dello sviluppo locale e regionale, e nel quadro di Europa 2020, la Regione Puglia intende adottare una strategia, nel campo della cultura e creatività, che vada oltre la fruizione del singolo bene o l'attrattività turistica, puntando specificamente a costruire nuovi modelli di welfare e coesione territoriale fondati sulla valorizzazione del patrimonio culturale.</p> <p>I temi della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione delle industrie culturali e creative, in coerenza con gli interventi del Piano Paesaggistico, che sta governando la riqualificazione di rilevanti sistemi di beni ambientali, paesaggistici e culturali, avranno dunque nella programmazione operativa regionale una chiara identificabilità ed un forte connotato di integrazione e trasversalità.</p> <p>Secondo questa visione, il patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, ecc. costituisce una vera e propria risorsa del territorio, capace di fornire un vantaggio specifico, a livello collettivo, sia per la qualità di vita delle comunità locali, sia quale fattore di crescita economica e sviluppo territoriale.</p> <p>Tale impostazione implica la necessità di operare significativi cambiamenti sia nella gestione delle organizzazioni culturali, sia nell'allestimento, nell'arricchimento e nell'accessibilità dei servizi culturali che accompagnano e completano l'offerta di</p>

cultura" al pubblico.

La Regione ritiene essenziale, a tal uopo, ripartire dalle biblioteche, nella loro dimensione di "servizio", quale presidio di incontro, di conoscenza, di formazione permanente oltre che di scambio culturale.

In un contesto sociale come quello attuale, sempre più contraddistinto dalle cosiddette nuove povertà, popolate di giovani, immigrati, emarginati per le ragioni più disparate, appare quindi necessario mettere il libro e le biblioteche in valore, promuovendo percorsi che consentano un reale miglioramento nella qualità della vita anche delle persone collocate ai margini della società e delle loro famiglie, attraverso strutture stabili sul territorio con spazi a scaffali aperti, accessibili al di fuori degli orari tradizionali per accogliere il pubblico e fornire servizi affidati anche all'iniziativa privata.

L'azione regionale si svilupperà all'interno di modelli partecipati, incardinati nel territorio, in grado di promuovere processi di sviluppo fondati sulla valorizzazione delle risorse endogene e sulla attrazione di quelle esogene, capaci di mobilitare la creatività e gli investimenti nelle filiere produttive collegate.

Ne costituisce un esempio l'esperienza di accordo ex art 112 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con cui la Regione ha condiviso e concertato con, il Ministero per i beni e le attività culturali, una visione strategica di valorizzazione dei beni culturali, per arricchire gli ambiti territoriali nei quali i beni sono localizzati, sia dal punto di vista culturale che da quello sociale ed economico e contribuire a rendere coerenti e rafforzare gli effetti delle iniziative poste in essere da Stato, Regione, ed enti locali.

La nuova strategia di valorizzazione delle risorse culturali della programmazione 2014-2020 sarà posta in continuità con le esperienze innovative sperimentate dalla Regione Puglia sui temi dell'integrazione e della gestione delle risorse naturali e culturali. Sulla base delle lezioni apprese, queste esperienze saranno rilanciate attraverso un approccio più mirato e concentrato, modellando l'intervento sui patrimoni e le capacità locali nonché promuovendo forme di gestione unitarie e

coordinate.

Gli interventi di recupero e qualificazione, nei contesti contraddistinti sia da attrattori di maggiore rilevanza sia da un patrimonio diffuso di valore identitario, andranno di pari passo con la promozione delle attività culturali e dello spettacolo, della creatività e del talento. La separazione tra patrimonio storico e attività di valorizzazione artistica genera infatti una visione statica del patrimonio stesso, con conseguenze sia sulla capacità del patrimonio di contribuire ai processi di innovazione e creatività, sia sulla sostenibilità della gestione di musei, archivi, biblioteche e aree archeologiche.

*Estratto dalla bozza di accordo di partenariato (Italia Accordo di Partenariato 2014-2020)*

La strategia per la valorizzazione delle risorse culturali e naturali, è fondata su una scelta di necessaria discontinuità rispetto alle modalità di attuazione sperimentate con il ciclo di programmazione 2007-

2013 (condizionata da una cooperazione istituzionale e tecnica inefficace, forte frammentazione degli interventi, carenza generalizzata di progetti di qualità, difficoltà ed eccessiva lentezza nelle realizzazioni, mancata pianificazione, sin dall'inizio, della puntuale destinazione d'uso del patrimonio oggetto di intervento e del necessario corredo di piani di gestione e manutenzione in termini di costi e responsabilità) e adotta gli stessi criteri di selezione stringenti che hanno guidato la costruzione del Piano d'Azione per la Coesione: rigore e rapidità nella programmazione e messa in opera, concentrazione, chiarezza degli obiettivi, cooperazione attiva fra i diversi attori coinvolti nel processo, modalità di realizzazione improntate alla tutela di valori di legalità e trasparenza. Si supera, quindi, una visione frammentata degli interventi con l'obiettivo di migliorare, attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali, le condizioni di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione culturale e/o naturale di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo territoriale. In questa prospettiva, si terrà conto della concentrazione di attrattori culturali e

naturali (parchi e aree protette), delle condizioni di contesto relative all'accessibilità e fruibilità dei luoghi, nonché della capacità di attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e il sistema economico. Nell'ambito della strategia di sviluppo territoriale di cui ogni Regione si doterà, condivisa ex ante con le Amministrazioni competenti, si promuoveranno modelli di gestione sostenibili ed integrati, la creazione di sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse nonché le attività formative indispensabili per elevare le competenze e qualificare il capitale umano.

All'approccio di sistema corrisponde una strategia coerente con il principio di "specializzazione intelligente" in grado di sfruttare le potenzialità del territorio e sostenere percorsi di crescita sostenibile. In questa prospettiva, si individua nel settore turistico un punto di forza del territorio italiano, attuale ma soprattutto potenziale. Superando i limiti delle precedenti programmazioni, si intende guardare al prodotto turistico nella sua complessità e diversità rispetto agli altri prodotti industriali, tenendo conto della stretta relazione e complementarietà tra le risorse del territorio e il sistema delle imprese. L'industria turistica è, inoltre, largamente dominata da piccole e medie imprese che per sopravvivere, in un mercato globalizzato e sempre più competitivo, devono essere incentivate ad aumentare la produttività e riprendere quote di mercato, riducendo i costi di transazione. In quest'ottica l'estensione anche a quest'ambito della strategia per la Smart Specialisation, intesa come "traiettoria di sviluppo" integrata e place based, attuata attraverso l'individuazione delle risorse/competenze e del potenziale innovativo dei territori, rappresenta un'opportunità per rilanciare la competitività in un settore in cui l'Italia registra un chiaro vantaggio per le risorse di cui dispone. A partire da queste considerazioni è quindi fondamentale per il sistema turistico colmare il gap di sviluppo nei confronti dei principali concorrenti e concepire la destinazione come rete dinamica ed integrata.

Dall'analisi delle principali dinamiche del mercato turistico emerge il fallimento dei

	<p>modelli gerarchici di gestione della destinazione sperimentati negli ultimi anni, nonché la necessità di favorire l'interazione e la cooperazione continua tra i diversi attori pubblici e privati operanti sul territorio. Con il nuovo ciclo di programmazione si intende, pertanto, migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, promuovendo modelli reticolari di gestione della destinazione, sostenendo la partecipazione, la cooperazione e lo scambio tra attori pubblici e privati operanti nella filiera. Condizione di efficacia delle politiche sono, pertanto, i processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione di un prodotto turistico unitario e nella sperimentazione di modelli innovativi (come, ad esempio, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship management). Si sostiene la competitività delle imprese attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa; si promuove l'accesso e il trasferimento delle conoscenze nonché la qualificazione del capitale umano.</p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>La rappresentazione su riportata dei documenti di programmazione indica chiaramente gli impatti che la normativa UE potrebbe generare rispetto alle politiche ed ai programmi</p>

## **Nuova iniziativa n° 27**

### **“ La ricerca e l’innovazione come nuove fonti di crescita”**

Iniziativa non legislativa

DG responsabile: **Ricerca e innovazione**

#### **1. Contesto: l’iniziativa faro - Unione dell’innovazione**

“Unione dell’innovazione” ( COM(2010) 546 final) è una delle 7 iniziative faro del programma Europa 2020 e più specificatamente una delle 3 azioni di Smart Specialization.

Obiettivi principali:

- riorientare la politica di R&S e innovazione in funzione delle sfide che si pongono alla nostra società, come il cambiamento climatico, l’uso efficiente delle risorse ed energia, la salute e il cambiamento demografico;
- valutare in che modo l’economia dell’innovazione riesca a promuovere nei fatti la competitività;
- individuare quali gli elementi concreti a sostegno degli investimenti prioritari, da realizzare parallelamente alle riforme strutturali necessarie nell’ambito del risanamento di bilancio e sbloccare il potenziale di crescita.

I compiti degli Stati membri e delle loro **Regioni** sono:

- incrementare (o almeno proteggere) i bilanci pubblici in materia di istruzione, ricerca e innovazione;
- mettere in atto strategie nazionali per la formazione e attrarre talenti;
- migliorare l’uso dei fondi strutturali per sostenere la ricerca e attività di innovazione;
- rivedere le prestazioni dei loro sistemi di ricerca e innovazione e identificare le riforme critiche;
- sviluppare approcci comuni per la cooperazione in materia di ricerca e tecnologie con i paesi terzi.

**Horizon 2020** è il principale programma di ricerca e innovazione dell’UE, dotato di quasi 80 miliardi di euro per finanziamenti disponibili in 7 anni (2014-2020)<sup>6</sup>.

#### **Smart specialization**

Smart specializzazione è il processo di definizione delle priorità nelle strategie nazionali e regionali per l’innovazione, al fine di ottenere la trasformazione economica e il rinnovamento industriale, costruendo e sviluppando un vantaggio competitivo.

<sup>6</sup> <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020>



Le strategie di ricerca e innovazione nazionali e regionali di specializzazione intelligente (RIS3) sono programmi di trasformazione economica integrati e basati sul territorio che svolgono cinque azioni importanti:

- incentrano il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze di sviluppo basate sulla conoscenza a livello nazionale e regionale;
- valorizzano i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni paese o regione;
- supportano l'innovazione tecnologica e basata sulla pratica e promuovono gli investimenti nel settore privato;
- assicurano la piena partecipazione dei soggetti coinvolti e incoraggiano l'innovazione e la sperimentazione;
- sono basati su esperienze concrete e includono validi sistemi di monitoraggio e valutazione.

Nell'ambito della politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020 la specializzazione intelligente rappresenta un **requisito preliminare (la cosiddetta condizionalità ex ante) per l'assegnazione delle strutturali europei e fondi di investimento** per il supporto degli investimenti per due obiettivi politici chiave:

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&I);
2. migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle stesse (obiettivo TIC).

L'obiettivo di tali strategie è quello di contribuire a ridurre le disparità di crescita nell'UE ri-orientando i fondi strutturali dell'UE sugli investimenti che attivano l'innovazione e il rinnovamento industriale.

Come messo in evidenza dal Gabinetto del Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario Imprese e Industria Tajani durante l'evento "*Regions as motors of new growth through Smart Specialisation - matching strategies for common goals*" svoltosi a Bruxelles l'8 novembre 2013, per il prossimo periodo programmatico, i principali obiettivi industriali e di innovazione UE sono:

- rafforzare la base industriale dell'Europa rendendola più competitiva;
- promuovere la transizione ad un'economia a basse emissioni di CO2;
- favorire l'innovazione per generare nuove fonti di crescita e far fronte ai bisogni della società;
- incoraggiare la creazione e la crescita delle PMI e promuovere una cultura imprenditoriale;
- garantire l'apertura del mercato interno alle merci.

In questo contesto si colloca la strategia della Smart Specialisation perché è indispensabile focalizzare le scarse risorse in progetti specifici, chiari e ben individuabili supportando le PMI soprattutto negli investimenti tecnologici e nella ricerca perché non si può essere competitivi sul mercato globale se non si investe in nanotecnologie, in clusters o simili.

---

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/conferences/smart\\_specialisation/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/smart_specialisation/index_en.cfm)

La Commissione europea ha istituito la Piattaforma sulla Smart specialization <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home> - cui la Regione Puglia ha aderito- per fornire consulenza professionale a Stati e Regioni dell'UE per la progettazione delle loro strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.

## 2. Obiettivi:

- **Rafforzare la base di conoscenze dell'Europa** e ridurre la frammentazione, promuovendo l'eccellenza nell'istruzione e lo sviluppo delle competenze, completando lo Spazio europeo della ricerca e sostenendo l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
- **Commercializzare le buone idee**, aumentando l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, creando un mercato unico dell'innovazione, promuovendo l'apertura e facendo leva sul potenziale creativo dell'Europa.
- **Eliminare le disuguaglianze sociali e geografiche**, diffondendo i benefici dell'innovazione in tutta l'UE, con una specializzazione intelligente e prestazioni sociali migliori (innovazione nel settore pubblico e innovazione sociale).
- **Unire le forze per realizzare importanti progressi**, avviando iniziative specifiche, denominate "partenariati europei per l'innovazione, per tentare di eliminare simultaneamente tutti gli ostacoli, sul lato della domanda e dell'offerta, e far beneficiare dell'innovazione i cittadini europei nel più breve tempo possibile.

## 3. Tempistiche

Il lancio della Comunicazione della Commissione relativa a questa iniziativa è previsto per Giugno 2014.

**Osservazioni pervenute dall'Area:** Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione

<b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b>	L'iniziativa è in continuità con le politiche regionali in tema di ricerca e innovazione, società digitale e smart communities, riconducibili alla strategia di Smart specialization denominata Smart Puglia.
<b>Stato del settore in Puglia</b>	La Commissione europea incoraggia la progettazione di strategie regionali di innovazione per specializzazione intelligente come un approccio strategico ed integrato allo sfruttamento del potenziale per una crescita intelligente dell'economia della conoscenza in tutte le regioni europee. E' uno strumento per migliorare l'efficacia dei sistemi nazionali e regionali responsabili dell'attuazione delle

	<p>politiche di ricerca e innovazione e per ripartire e mettere a sistema gli interventi dei fondi europei (HORIZON, COSME, Fondi strutturali) nel loro sostegno all'innovazione.</p> <p>La Regione Puglia è attiva nel processo di revisione della propria strategia per la ricerca e l'innovazione avendo aderito dal dicembre 2011 alla Piattaforma S3, coordinata dal Joint Research Center IPTS di Siviglia, che fornisce un supporto metodologico alle regioni e agli stati membri in Europa.</p> <p>Il 17 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 1468 con cui ha definito le linee guida per la costruzione della Strategia regionale per la Ricerca e l'Innovazione, basata sulla Smart specialization (Smart Puglia) ed ha attivato un percorso di supporto alla capacità istituzionale ed alla condivisione partecipata (<a href="http://fesr.regione.puglia.it">http://fesr.regione.puglia.it</a>)</p>
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p>L'adozione della Strategia Smart Puglia concorre agli obiettivi dell'iniziativa faro Unione dell'Innovazione e la sua attenzione sarà caratterizzata dall'adozione di strumenti di raccolta e analisi di elementi di conoscenza utili alla sua manutenzione dinamica assicurata dalla governance multilivello e dal confronto partenariale e partecipativo.</p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>L'iniziativa UE potrà determinare un quadro di riferimento per un confronto sull'efficacia delle trasformazioni socioeconomiche attese dall'attuazione della Smart Puglia.</p>

## **Iniziativa n°2 All. III REFIT**

### **“Revisione della legislazione sull’igiene alimentare”**

Iniziativa legislativa, di Semplificazione

DG responsabile: **SANCO**

#### **1. Il contesto**

A circa dieci anni dall’adozione del primo atto del “pacchetto igiene”, il Regolamento (CE) 178/2002, la Commissione europea ha intrapreso un ulteriore **sforzo regolatorio volto a migliorare e razionalizzare la normativa UE (che attualmente comprende quasi 70 provvedimenti) relativa all’intero settore agroalimentare**. L’obiettivo generale è di **definire regole più semplici ed intelligenti per elevare ulteriormente il livello di sicurezza alimentare nell’intero territorio europeo**, garantire processi più efficaci, ridurre gli oneri amministrativi, aumentare l’efficienza e la trasparenza dei controlli su tutta la catena alimentare, a vantaggio dei consumatori e degli operatori del settore. In tale contesto si inserisce la proposta di revisione del Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali che sostituirà ed abrogherà tale provvedimento ed una serie di atti e disposizioni settoriali. Nell’analisi del testo non si può prescindere dalla sua appartenenza ad un pacchetto globale che prevede un aggiornamento normativo di largo respiro in settori quali la sanità animale e la salute e il materiale riproduttivo delle piante.

#### **2. Obiettivi/Novità**

La prima novità è l’ampliamento del campo di applicazione dei controlli ufficiali. La proposta integra all’interno norme attualmente in vigore per i controlli ufficiali in settori specifici (quali ad esempio i residui di medicinali veterinari negli animali vivi, nei prodotti di origine animale e i controlli in materia di sanità delle piante) che incidono comunque sulla “filiera agro-alimentare” anche se in fasi antecedenti o successive.

La proposta, inoltre, aggiorna e rende più rigorosi gli strumenti per la verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare per elevare ulteriormente il livello di protezione della salute a vantaggio del consumatore, ma anche per dotare di un valore aggiunto i prodotti agroalimentari europei. La garanzia di standard rigorosi di produzione e di alti livelli di sicurezza è condizione essenziale per promuovere le esportazioni verso i mercati emergenti dei prodotti agroalimentari dell’UE. Le nuove regole si basano su criteri scientifici di gestione del rischio e sull’individuazione di strumenti efficaci, ma anche flessibili e proporzionati per consentire alle autorità competenti una più efficiente gestione delle risorse (si pensi ad esempio alla novità relativa alla non imposizione, in caso di emergenza, dell’obbligo di accreditamento completo per i laboratori ufficiali).

L’obiettivo primario è dotare le autorità competenti di strumenti in grado di consentire un approccio integrato dei controlli ufficiali in tutti i settori e garantire una maggiore armonizzazione affinché questi si svolgano secondo i medesimi criteri su tutto il

territorio UE, con riferimento sia ai prodotti del mercato interno sia a quelli provenienti da Paesi Terzi. Alla luce delle recenti emergenze sanitarie (si pensi all'epidemia di Escherichia coli 2011 o al più recente caso delle "carni equine") che hanno travalicato i confini del singolo Paese, la Commissione ha dato ancora maggior rilievo all'opportunità di uniformare gli standard dei controlli su tutto il territorio europeo ritenendo essenziale anche intervenire per migliorare l'assistenza amministrativa transfrontaliera.

A fronte di un maggior rigore dei controlli ufficiali, particolare rilevanza è data nel nuovo testo alla trasparenza, non solo nei confronti dei consumatori, ma soprattutto degli operatori del settore alimentare sottoposti al controllo o destinatari di misure di gestione del rischio adottati dalle autorità competenti, per dirlo con uno slogan: più rigore verso chi non rispetta le regole, più tutele dai rischi anche economici per gli operatori onesti. Questo stesso principio informa anche la revisione delle disposizioni relative al sistema di finanziamento dei controlli ufficiali che viene esteso anche ai nuovi settori sopracitati integrati nel campo di applicazione del nuovo regolamento. Rimane invariato l'obbligo per gli stati membri di reperire e destinare risorse sufficienti per finanziare le attività di controllo ufficiale a fronte della possibilità (già prevista nel testo attuale) di prevedere per alcuni settori tariffe obbligatorie per determinate attività, stabilendo nel contempo riduzioni delle stesse per gli Osa che risultino ripetutamente conformi.

### 3. Tempistiche:

Da determinare.

#### **Osservazioni pervenute dall'Area di coordinamento:**

Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

<p><b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b></p>	<p>L'interesse regionale è determinato dalla preponderante presenza nel tessuto produttivo regionale di Piccole e Medie Imprese (PMI) e Micro-Imprese (MI) operanti nel settore alimentare, che necessitano di tutela ai fini del mantenimento della relativa competitività sul mercato. Tale tutela delle imprese, tuttavia, deve essere perseguita senza comportare alcun ridimensionamento delle misure di sicurezza alimentare, al fine di garantire la qualità dei prodotti alimentari e di tutelare la salute dei consumatori.</p>
<p><b>Stato del settore in Puglia</b></p>	<p>L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE dalla raccomandazione 2003/361/CE .</p> <p>I principali criteri per identificare un'impresa come PMI sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dipendenti effettivi;</li> <li>- il fatturato ovvero il totale di bilancio.</li> </ul>

	<p>In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="699 267 1361 553"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 267 903 358">Categoria di imprese</th> <th data-bbox="903 267 1036 358">Effettivi</th> <th data-bbox="1036 267 1208 358">Fatturato</th> <th data-bbox="1208 267 1361 358">Totale di bilancio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 358 903 433">Media impresa</td> <td data-bbox="903 358 1036 433">&lt; 250</td> <td data-bbox="1036 358 1208 433">≤ € 50 m</td> <td data-bbox="1208 358 1361 433">≤ € 43 m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 433 903 508">Piccola impresa</td> <td data-bbox="903 433 1036 508">&lt; 50</td> <td data-bbox="1036 433 1208 508">≤ € 10 m</td> <td data-bbox="1208 433 1361 508">≤ € 10 m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 508 903 553">Microimpresa</td> <td data-bbox="903 508 1036 553">&lt; 10</td> <td data-bbox="1036 508 1208 553">≤ € 2 m</td> <td data-bbox="1208 508 1361 553">≤ € 2 m</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="699 576 1361 909">La consistenza numerica delle piccole imprese e micro-imprese a livello regionale è quella fotografata dall'ISTAT, da ultimo, con il Censimento Industria e Servizi 2011, che ha rilevato la presenza in Puglia di n. 674 Piccole Imprese (di cui 29 nel settore alimentare e 7 nel settore pesca e acquacoltura) e di n. 243.168 Micro-imprese (di cui 691 nel settore delle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 498 nel settore della pesca ed acquacoltura; 4.155 nell'industria alimentare; 279 nell'industria delle bevande).</p>	Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	Totale di bilancio	Media impresa	< 250	≤ € 50 m	≤ € 43 m	Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m	≤ € 10 m	Microimpresa	< 10	≤ € 2 m	≤ € 2 m
Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	Totale di bilancio														
Media impresa	< 250	≤ € 50 m	≤ € 43 m														
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m	≤ € 10 m														
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m	≤ € 2 m														
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p>L'iniziativa di revisione della legislazione sull'igiene alimentare dovrà svilupparsi in coerenza con le due priorità regionali innanzi citate, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lo sviluppo, il potenziamento e la tutela delle attività produttive tipiche della Regione Puglia nel settore alimentare e delle imprese che svolgano tali attività;</li> <li>- La garanzia della tutela della salute pubblica attraverso il rispetto delle misure di sicurezza alimentare e di controlli.</li> </ul>																
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>La normativa UE, con specifico riferimento alla legislazione sull'igiene alimentare in oggetto, potrà avere un positivo impatto sulla competitività del tessuto produttivo locale a condizione che essa si sviluppi attraverso lo snellimento e la semplificazione di tutte le procedure amministrative che non interferiscono con la sicurezza alimentare dei consumatori.</p> <p>Occorre infatti garantire che tale processo di revisione normativa non comporti alcun innalzamento del rischio in materia di sicurezza alimentare.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la semplificazione delle procedure debba tenere conto del profilo di rischio specifico (elevato, intermedio, minore) delle industrie alimentari, individuato come</p>																

	<p>criterio prioritario dal “Piano regionale dei controlli in materia di Sicurezza alimentare 2013-2014” approvato con D.G.R. 928/2013, che peraltro recepisce le Linee guida sulla conformità degli stabilimenti nei settori carne e latte e le relative azioni correttive di cui all’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012, nonché le Linee guida sulle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria di cui all’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.</p>
--	--

**Iniziativa n°13 All. III REFIT**  
**“Regolamento sulle autorizzazioni di pesca”**  
Iniziativa Legislativa

DG responsabile: **MARE UNIT A1**

**1. Il contesto**

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, crea distorsioni nella concorrenza, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

E' entrato in vigore il 1° gennaio 2010 il nuovo regime di controllo teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Si tratta di un pacchetto di norme intese a rafforzare e rendere uniformi i controlli nelle attività di pesca così da ottimizzare l'efficacia della Politica Comunitaria della Pesca.

Il sistema di controllo è finalizzato a:

- Garantire che vengano catturati solo i quantitativi di pesce autorizzati
- Raccogliere i dati necessari per gestire le opportunità di pesca
- Chiarire il ruolo svolto dai paesi dell'UE e dalla Commissione
- Assicurare che le norme siano applicate con le stesse modalità a tutti i pescatori e che esistano sanzioni uniformi in tutta la UE
- Garantire che i prodotti della pesca siano tracciabili e controllati in tutte le fasi del ciclo di approvvigionamento.

Il pacchetto prevede quattro regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
- Regolamento (CE) n. 1006/2008 relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso alle navi dei paesi terzi alle acque comunitarie
- Regolamento (CE) n. 1010/2009 recante modalità di applicazione del regolamento 1005/2008
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca.

**2. Obiettivi/Novità**

Nel 2013 la Commissione ha aperto una consultazione pubblica sulla possibile revisione del Regolamento (CE) n. 1006/2008 del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi dei paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i Regolamenti n.2847/93 e n. 1627/94 e abroga il Regolamento (CE) n. 3317/94, per raccogliere pareri in merito.



L'obiettivo generale è rafforzare e semplificare il quadro giuridico esistente, mirando a ridurre la burocrazia, gli oneri amministrativi e i costi, nel rispetto della trasparenza. Risulta necessario inoltre semplificare la regolamentazione delle flotte europee per la pesca al di fuori delle acque europee.

La consultazione è stata rivolta a tutte le parti interessate del settore della pesca, ai LDRAC (Long Distance Regional Advisory Council), alle amministrazioni nazionali degli stati membri dell'UE, ai consumatori e agli stakeholder ambientali, oltre che ai paesi terzi interessati.

La consultazione è stata chiusa il 19 luglio 2013.

### 3. Tempistiche:

Da determinare.


#### Osservazioni pervenute dall'Area di coordinamento: Politiche per lo sviluppo rurale

<p><b>Motivi di interesse regionale evidenziati dal Gruppo di Lavoro Politiche europee</b></p>	<p>Attualmente le Licenze di pesca in mare sono regolamentate dal MIPAAF nonostante le Regioni abbiano chiesto in varie occasioni di poter gestire almeno quelle della "Piccola Pesca Costiera". La possibilità di gestire le licenze di pesca, permetterebbe alla Regione di avere un quadro più chiaro dell'andamento della pesca a mare.</p>
<p><b>Stato del settore in Puglia</b></p>	<p>Il Settore della Pesca in Puglia, come è noto, è in forte sofferenza. Prova ne è le troppe rinunce verificatesi negli ammodernamenti dei pescherecci, nella trasformazione e commercializzazione.</p> <p>La sottocapitalizzazione delle imprese di pesca le rende molto fragili rispetto alla richiesta di finanziamento, per cui molto spesso sono costrette a rinunciare ai benefici comunitari.</p>
<p><b>Coerenza dell'iniziativa della Commissione UE con le priorità regionali</b></p>	<p>La Regione Puglia ritiene che l'iniziativa della UE di rafforzare i controlli della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) sia utile per evitare l'ulteriore depauperamento degli stock ittici, della distruzione di habitat marini e dell'impovertimento degli addetti alla pesca.</p>
<p><b>Possibili impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia</b></p>	<p>Non si intravedono impatti della normativa UE sulle attività della Regione Puglia. *</p>

- NB. Tale scheda è stata rettificata, per evidente refuso, con nota del Direttore d'Area, G.Pagliardini,avente prot AOO/001/808 del 4 marzo 2014.

Il presente Allegato è composto da n. 54 facciate.

Il Capo di Gabinetto  
Avv. Davide Pellegrino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pellegrino', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.